

DEFINIZIONI

ADDETTI: Il titolare dell'attività, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera per lo svolgimento dell'attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.

AZIENDA: L'insieme degli edifici e/o locali, anche tra loro comunicanti, nei quali si svolge l'attività dichiarata in polizza, comprese le dipendenze non utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

COSE: Gli oggetti materiali e animali.

FATTURATO: L'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti.

FRANCHIGIA: La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato

MASSIMALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE: Le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro

POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società

RETRIBUZIONI: Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa IVA) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio I.N.A.I.L.

RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO: La parte dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

SOCIETÀ: La SACEBT SPA

SUBAPPALTATORE: Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

VALORE DELL'OPERA O DELL'APPALTO: Il valore globale della singola opera o appalto (esclusa IVA) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'assicurato/contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato/Contraente deve denunciare nei termini suddetti, soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni o per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

In ogni caso, l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di immediato avviso telegrafico nel caso di evento mortale. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta al rimborso della parte di premio relativa al periodo non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione - periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Coassicurazione e delega

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nella polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della spett.le SACE BT S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi Estratti di polizza da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente

da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni, nonché del decreto legge 23.2.2000, n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 del decreto legge, n.38/2000;
2. ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.1124/65 e del decreto legge 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché, ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 decreto legge n. 38/2000, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al decreto legge n.38/2000.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia copre anche gli infortuni conseguenti alla violazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.

L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia la garanzia conserva la propria efficacia anche se l'Assicurato/ Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o colpa grave dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, **escluso il caso di dolo.**

Resta inteso che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

La Società rinuncia all'identificazione delle posizioni INAIL, fermo restando l'assolvimento, da parte dell'Assicurato/Contraente, al disposto delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Art. 15 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.

Qualora la Società ritenga non opportuno assumere, in un paese estero, la gestione delle vertenze sia civili che penali, questa può demandarle all'Assicurato/Contraente impegnandosi però a rimborsare direttamente all'Assicurato/Contraente stesso tutte le somme (comprese le spese legali sostenute con il suo consenso e comunque nei limiti dei massimali previsti) che l'Assicurato/Contraente fosse obbligato a pagare in conseguenza di un evento risarcibile ai sensi della polizza.

Si precisa che la garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'INAIL. Qualora l'INAIL non abbia concesso tale estensione, i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria saranno considerati terzi, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O.

Art. 16 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente, nonché, qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché, tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 17 – Persone considerate terzi

Sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

1. tutti coloro che, esclusi i dipendenti dell'Assicurato regolamentati dal precedente art. 17 lett. c), indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza del loro casuale coinvolgimento, comunque non retribuito, all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
2. i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e ciò nei limiti convenuti per il massimale R.C. verso prestatori di lavoro;
3. il committente dei lavori, suoi dipendenti e/o incaricati;
4. titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o collegate all'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
5. gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, ed in genere tutte le persone non soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. dipendenti o meno da altre Ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro; nonché limitatamente alle lesioni corporali;
6. i titolari ed i dipendenti di imprese coappaltatrici quando occasionalmente partecipano manualmente all'attività dell'Assicurato, sempre che la natura dei lavori eseguiti dall'Assicurato e da tali imprese sia diversa.

Art. 18 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 19 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché, da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età ;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti a:
 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari, cave ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Contraente o da lui detenute;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- l) alle cose che l'Assicurato/Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- n) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- o) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché, i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

r) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 20 – Cessione di lavori in subappalto

Nel caso in cui l'Assicurato ceda in subappalto parte od anche la totalità dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

Art. 21 – Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n, delle spese di giustizia penale.

Art. 22 – Esclusione amianto

Relativamente alle operazioni di maneggio, posa, rimozione ed utilizzo di materiale, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati, si intendono compresi i soli danni a cose e persone dovuti a caduta accidentale di materiale contenente amianto, **restando pertanto esclusa ogni forma di malattia ad esse collegata e/o collegabile.**

Art. 23 – Variazione del numero degli addetti.

Il premio di polizza è convenuto in base al numero delle persone addette all'azienda e dichiarato in polizza.

In caso di variazione del numero degli addetti nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente dovrà:

- **se in aumento**, darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima e si impegna al pagamento del premio relativo al maggior numero di addetti. A partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione, poi, il premio sarà adeguato in relazione della variazione di cui sopra;
- **se in diminuzione**, darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima e la Società provvederà all'adeguamento del premio a decorrere dalla prima scadenza annua utile di polizza.

Qualora l'Assicurato/Contraente abbia ommesso di comunicare le variazioni in aumento delle persone addette all'azienda, la Società in analogia al disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà - in caso di sinistro - in proporzione alle unità dichiarate rispetto a quelle effettive. La Società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del sinistro non superi le due unità.

Art. 24 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

a) "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da un'"impresa fornitrice" che prestano per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n. 196 del 24/6/97 (e successive modifiche e integrazioni);

b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)".

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- 1) danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);
- 2) danni cagionati alle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito RCO, sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione anche l'importo corrisposto ai prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'importo corrisposto all'impresa fornitrice della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale).

Art. 25 – Azione di regresso dell'INAIL verso i dipendenti dell'Assicurato

Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nei limiti del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL.

FACSIMILE

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

**Art. 26 – Estensioni diverse
(RER025)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni e congressi, **con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e di quelli imputabili al vettore;**
- dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
- dall'esistenza di cani da guardia;

- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori;
- dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso aziendale di veicoli non a motore;
- dalla partecipazione a mostre, fiere e simili, compreso l'allestimento e lo smontaggio dei relativi stands;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili per i quali, limitatamente alla ingestione di sostanze guaste e/o avariate rientrano nel novero di terzi anche i dipendenti dell'Assicurato; nonché, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi (per questi ultimi rimane escluso il rischio dello smercio);
- dall'esistenza di depositi di carburanti e combustibili per uso esclusivo dell'Assicurato;
- da organizzazione di visite da parte di terzi ad uffici, stabilimenti, laboratori ed ambienti in genere dell'Assicurato;
- dall'esistenza di magazzini, uffici e depositi, entro i limiti territoriali previsti dalla polizza, purché, inerenti all'attività dichiarata;
- per i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi. Ciò in relazione all'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere, lavori, macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali;
- ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché, i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. **La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 27 – Danno ai mezzi di trasporto ed alle cose sotto carico e scarico (RER021)

La garanzia si estende ai danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed alle cose dagli stessi trasportate, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ivi compresi i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato.

Restano esclusi i danni da incendio, da furto e da mancato uso.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 28 – Danni da incendio (RER030)

Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 29 – Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori (RER031)

Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, non rientranti nelle precedenti Estensioni di garanzia e che per volume o peso non possono essere rimosse.

Si intendono comunque esclusi i danni a strumenti, apparecchiature, attrezzature e macchinari di cantiere.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 30 – Responsabilità personali di quadri, dirigenti e dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

Art. 31 – Beni artistici

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile **la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.**

**Art. 32 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività
(RER004)**

La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 33 – Inquinamento accidentale
(RER018)**

Sono compresi i danni:

conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale; **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate)**

CP024 – Danni alle opere

Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

Sono comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché, i danni "necessari", il cui verificarsi cioè non sia evitabile in relazione al normale svolgimento dei lavori.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP025 – Danni da furto

Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, purché protetti da impianto di allarme

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP026 – Danni a cose in consegna

Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate.

Restano esclusi i danni:

- alle cose che costituiscono strumento di lavoro;
- da incendio, da furto, da mancato uso;
- avvenuti durante la circolazione di veicoli.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP027 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

La Società risponde dei danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, **solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia richiesto alle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive;**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP028 – Danni da cedimento e franamento del terreno

La Società risponde dei danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno alla **condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurazione od altre tecniche sostitutive;**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP029 – Manutenzione stradale

La Società risponde dei danni in relazione alla manutenzione stradale e la garanzia è operante alle seguenti condizioni:

- a) esclusivamente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere di manutenzione, **mentre debbono ritenersi esclusi tutti i danni causati da omissio e/o ritardato intervento sulla rete stradale affidata in manutenzione, ancorché simili obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti delle committenti;**
- b) purché la manutenzione strade rientri nel rischio descritto nella scheda di polizza e nell'attività abituale dichiarata dal Contraente.
- c) in caso di apertura al traffico - totale o parziale - del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, la garanzia è prestata a **condizione che i lavori e la situazione di pericolo siano opportunamente segnalati e siano installate le protezioni, secondo il miglior standard di sicurezza e comunque nella completa osservanza delle norme di legge e/o regolamentari e della specifica normativa stabilita dall'Autorità competente. In ogni caso, i tratti stradali adiacenti al cantiere devono essere chiusi al traffico nei periodi coincidenti con lavori che possono compromettere la stabilità dell'opera".**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP034 – Regolazione del premio – Sospensione della garanzia

Premesso che il premio è stato determinato in base agli elementi variabili risultanti nella descrizione del rischio, secondo le dichiarazioni rese dall'Assicurato e che lo stesso si è impegnato a denunciare tutte le eventuali variazioni che intervenissero al riguardo, si conviene che, ove l'Assicurato stesso non ottemperasse a tale obbligo, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1898 C.C..

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nella scheda di copertura.

A tale scopo, **entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del**

numero degli addetti incluso il titolare, fermo restando che il nuovo numero complessivo non può superare i 6 (sei) addetti (compreso il titolare).

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

CP035 – Tasso di Regolazione del Premio

Si conviene che il tasso di regolazione sarà pari a°/°°

CP036 – Limiti di risarcimento e massimali aggregati

Le garanzie della presente polizza valgono entro il limite del massimale previsto in polizza che rappresenta la somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e ogni singola controversia.

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la Società non risarcirà somma superiore a €.....

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le norme che regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

CS001 – Detenzione e impiego di esplosivi

La Società risponde dei danni derivanti dalla detenzione e/o impiego autorizzati di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 150 metri dal fornello di mina.

CS002 – Animali

E' compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione**. Qualora la garanzia riguardi animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall'animale descritto in polizza, **escluso il conducente**.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni a coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

E' esclusa dalla garanzia la partecipazione a gare e competizioni sportive.

CS003 – Acquedotti – canali ad uso irriguo – aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, **purché eseguito in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato**.

Salvo patto speciale sono invece esclusi i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti degli utenti destinati all'utilizzo di servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

CS004 – Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per talli le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole nonché il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione**.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di posa in opera delle bombole, purché denunciati entro **un anno** dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio della loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore ai 16 anni**.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione ecc.).

CS005 – Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi – bed and breakfast

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro **un anno** dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

CS006 – Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, **esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente errata o difettosa manutenzione**.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

CS007 – Bar, pasticcerie e gelaterie – Ristoranti, pizzerie, tavole calde – Mense aziendali – Birrerie –

Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno** dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

CS008 – Farmacie

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno** dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, , **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

CS009 – Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Gli allievi sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, **ma non terzi tra di loro**

Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per le attività esterne la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per esse apposita sorveglianza.

Sono esclusi, inoltre, i rischi relativi all'esercizio di cinematografi, teatri, piscine e tribune.

CS010 – Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, **ma non terzi tra di loro**.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.**

La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive non associate.

CS011 – Stabilimenti balneari

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, tavole calde, campi da bocce, beach volley, pallacanestro, tennis, attrezzature ginniche, giochi non a motore per bambini nonché organizzazione di feste e/o serate danzanti.

Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di imbarcazioni (eccettuato quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

CS012 – Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, il relativo SET INFORMATIVO.